



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA SINDACALE N. 34 DEL 22-09-2020

REG. GEN. N. 392

OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. SALVATORE VIGNONI QUALE ESPERTO DEL SINDACO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92 . PERIODO DAL 22.09.2020 AL 30/09/2021 .

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/ 1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma I, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;
- che la facoltà si sostanzia, quindi nel poter nominare consulenti per coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo nella sua funzione amministrativa, naturalmente estranea allo svolgimento delle funzioni gestionali che restano affidate "ope legis" ai Responsabili di Settore;
- che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego;

RICHIAMATI i seguenti orientamenti della Corte dei Conti - ed, in particolare, la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008:

- ai sensi dell'art. 15, lettera "o", del proprio Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- il Sindaco al quale spettano, oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (vedasi anche Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- il citato art. 14 L.R. 7/1992, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008); dall'art. 25 della L. n. 724/94; dall'art. 5 della L. n.135/2013 (come chiarito dalla Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.29/2008/8R/CON8)

RILEVATO che:

- l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito con modif. in Legge n. 122/ 10 s.m.i.;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/ 10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.m.i. (vedasi Corte di Conti Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR), stante che, secondo il Giudice Contabile, gli esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 sono "consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

programmazione ed indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo" (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 2912008/SS.RR.ICONS. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di Governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa);

RITENUTO:

- che l'incarico in esame differisca dalle diverse ipotesi delle "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" e che gli esperti siano legati al Sindaco da uno "stretto rapporto fiduciario";
- che è indispensabile avvalersi della prestazione di consulenza contabile di idoneo esperto, incaricato ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 14 della L.R. n. 7 del 26.08.1992, al fine di consentire al Sindaco di espletare in maniera ottimale le complesse attività istituzionali connesse con le materie di sua competenza;

DATO ATTO:

- che con determina sindacale n. 255 del 14.06-2019 è stato nominato il Dott. Salvatore Vignigni nato il 02.01.1964, quale esperto ex art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni a supporto delle funzioni del Sindaco con particolare riferimento al Settore Economico Finanziario, fra l'altro per la gestione delle delicate fasi di attuazione delle misure previste nel piano di riequilibrio adottato con delibera di C.C. n. 32 del 04.04.2018 per la sua professionalità, competenza ed esperienza maturata nel campo contabile-finanziario in specie della Finanza Pubblica;
- che, alla luce della delibera di C.C. n. 49 del 12.09.2019 nella quale si è preso atto che il Comune di Rosolini è risultato "strutturalmente deficitario", nonché della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si ritiene che l'Ente appare, salvo ulteriori fatti e situazioni, già in dissesto finanziario, motivo per cui è stata richiesta al medesimo organo la trasmissione della relazione ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000;
- che determina sindacale n. 37 R.G. 408 del 25.09.2019 si è proceduto a prorogare l'incarico al Dott. Salvatore Vignigni quale esperto del sindaco ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/99 dal 22.09.2019 al 21.09.2020, dimostrando durante tale periodo di collaborazione per questo Ente, elevata capacità, competenza e professionalità;

VISTA la delibera di C.C. n. 51 del 23.10.2019, immediatamente esecutiva, con la quale si è dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 248 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone al comma 1: "*A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio*";

VISTO l'art. 250, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art.261 l'ente locale può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso";

ATTESO:

- che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo ed il risanamento finanziario;
- che occorre guidare ed indirizzare gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria e di rendicontazione in chiave sistematica in modo da accentuare e legittimare il carattere delle azioni di governo per il risanamento;
- che occorre, altresì, definire strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno, agli equilibri di bilancio e ad altre prescrizioni cogenti riferiti alla programmazione finanziaria a seguito del dissesto;
- che l'evoluzione costante della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile (Legge n. 183/2011; Legge 5-5-2009 n. 42; D.Lgs. 149/2011; D.L. 174/2012, Linee Guida della Corte dei Conti ecc.), i nuovi principi contabili, le varie pronunce della Corte dei Conti nonché le prescrizioni di cui al Titolo VIII intitolato "Enti Locali Deficitari o Dissestati" del D.Lgs. n.267/2000 impongono dovuti e improrogabili adempimenti amministrativi e finanziari;
- che appare, pertanto, necessario ed opportuno che il Sindaco e la sua Amministrazione, nell'interesse dell'Ente possano continuare ad avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante e difficili problematiche



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

connesse alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la dichiarazione di dissesto, per la predisposizione del Bilancio stabilmente riequilibrato, per rivedere i Regolamenti dei Tributi, per l'assistenza all'OSL, al di là di quelli strettamente gestionali;

- che ciò, implica, il ricorso a figura dotata di specifica e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso una precisa esperienza legata al suddetto strumento al fine di garantire tutto quanto necessario alla sua più pronta e puntuale attuazione presso questo Ente;

RILEVATO:

- che la nomina, rientra tra gli atti sindacali avanti natura discrezionale fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- che è urgente ed indifferibile provvedere alla proroga della nomina dell'esperto per le problematiche citate viste le imminenti scadenze;
- che, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 10.10.1994 n. 38, agli esperti del Sindaco è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO:

- che il conferimento del predetto incarico non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, peraltro senza alcun vincolo di orario, e che il rapporto con il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. del Codice Civile) e comunque esula dall'ambito della disciplina comunale per il conferimento di incarichi professionali ed esperti esterni all'amministrazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- che il compenso è concordato contestualmente con il Dott. Salvatore Vignigni, che si è dichiarato disponibile a proseguire l'incarico, rispettoso dei limiti, fissandolo in € 1.400,00 mensili, di cui € 1.103,40 per onorario, € 44,14 per Contributo Cassa (4%), € 252,46 per imposta (IVA al 22%);

VISTO il curriculum vitae del Dott. Salvatore Vignigni, nato il 02.01.1964 dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla Legge per la nomina e si rileva che lo stesso è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale ritenuta utile per coadiuvare e supportare adeguatamente l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30.04.1991 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 23.12.2000 n. 30;

RICONOSCIUTA la propria competenza,

DETERMINA

Per le premesse sopra citate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di conferire al Dott. Salvatore Vignigni nato a Rosolini il 02.01.1964 e ivi residente in Via Roma n. 62 - C.F. VGNSVT64A02H5740 e P.I. 00800090896 - l'incarico di esperto ex art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e s.m.i., già prorogato con determina sindacale n. 37 R.G. 408 del 25.09.2019, per i motivi e le finalità espresse in narrativa, con effetto dal 22.09.2020 al 30.09.2021 per coadiuvarlo nelle attività connesse con le materie di ordine Economico-Finanziario relative agli atti fondamentali di Programmazione Finanziaria: Bilancio, Rendiconto e Tributi ecc., ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente;
2. Di dare atto che il Dott. Salvatore Vignigni si è dichiarato disponibile a proseguire l'incarico;
3. Di approvare l'allegato Disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico;
4. Di autorizzare il Dott. Salvatore Vignigni ad accedere alle informazioni agli atti e ai documenti che non costituiscono dati sensibili e come tali sottratti all'accesso ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.;
5. Di precisare che l'incaricato, in concomitanza con il periodo di valenza della presente, è tenuto a non assumere incarichi da parte di terzi e/o proporre contenziosi nei confronti dell'Ente, dichiarando altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

6. Di dare atto che il conferimento del superiore incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso o per espressa rinuncia del professionista;
7. Di stabilire per l'espletamento del superiore incarico che il compenso mensile sarà pari ad € 1.400,00 mensili, di cui € 1.103,40 per onorario, € 44,14 per Contributo Cassa (4%), € 252,46 per imposta (IVA al 22%), da corrispondere a presentazione di regolare fattura;
8. Di dare atto, altresì, che il compenso come sopra stabilito è inferiore a quello previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. 14/92 e s.m.i. ;
9. Di dare mandato al Responsabile del 1° Settore di procedere all'esecuzione delle superiori disposizioni e di curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Revisori dei Conti, all'OSL e ai Responsabili di Settore;
11. Di dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11 .

Il Sindaco

INCATASCIATO GIUSEPPE



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 34 / PROVVEDIMENTO DEL SINDACO del 22-09-2020 Reg. Gen. n. 392 è stata

pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 22-09-20

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to